Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 27 febbraio 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 6 febbraio 1974 alle ore 11 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. il sig. Kimoto Kayukwa il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica dello Zair a Roma.

(1360)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **1018.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti.

N. 1018. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche agli articoli 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 26, 27 e 29 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rieti, approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2198.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 88. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1973, n. **1019.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato alberghiero « Alfredo Panzini » di Senigallia.

N. 1019. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dello istituto professionale di Stato alberghiero « Alfredo Panzini » di Senigallia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 92. — CARUSO

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1973, n. 944)

Nell'estratto del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1973, n. 944, concernente l'autorizzazione al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Lecce ad accettare una donazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1974, dove è scritto: « ... il 5 *febbraio* 1972 ... », leggasi: « ... il 5 *dicembre* 1972 ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1973.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Veneto »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, dott. Umberto Bruno;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno dott. Roberto Crimì è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Veneto, in sostituzione del dott. Umberto Bruno.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1974
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 355

(1489)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1973.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1972, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Campania »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, dott. Attilio Alfonso Lobefalo;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno dott. Roberto Amato è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania, in sostituzione del dottor Attilio Alfonso Lobefalo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1974
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 354

(1490)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1973.

Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1973, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 305, con il quale il dottor Antonio Zambelloni è stato chiamato a far parte del suindicato consesso in sostituzione del prof. Nicola Romanazzi designato dalla C.I.S.L.;

Considerato che il dott. Antonio Zambelloni è deceduto e che la C.I.S.L. ha designato in sua sostituzione il dott. Franco Chiodi, direttore didattico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il dott. Franco Chiodi, in sostituzione del dottor Antonio Zambelloni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1973

LEONE

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1974
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 190

(1289)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1974.

Nomina di un componente il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto, in particolare, l'art. 2 di detta legge n. 685, che ha modificato la composizione del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il decreto in data 4 gennaio 1972, nonchè i successivi decreti di integrazione e sostituzione, con i quali sono stati nominati, per il triennio 19 gennaio 1972-18 gennaio 1975, alcuni componenti il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con riserva di far luogo successivamente all'integrazione dell'organo stesso non appena in possesso delle designazioni degli enti interessati;

Vista la lettera in data 8 novembre 1973 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha fatto conoscere che il Comitato centrale dell'artigianato, nella riunione del 23 ottobre 1973, ha designato l'avv. Leucio Fusco per la nomina a componente l'organo in parola;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'avv. Leucio Fusco, per il quale non sussiste l'incompatibilità prevista dall'art. 2 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è nominato componente il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, su designazione del Comitato centrale dell'artigianato.

Il predetto avv. Fusco scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti il consiglio generale nominati con il decreto in data 4 gennaio 1972, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1974

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(1608)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1973.

Dotazioni organiche e denominazioni delle qualifiche non dirigenziali e ad esaurimento per la carriera direttiva amministrativa e per i ruoli e qualifiche speciali del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e le tabelle degli organici del personale del Ministero degli affari esteri ad esso allegate;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 10 febbraio 1971, n. 5388, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1971, registro n. 337, foglio n. 211 relativo alla determinazione, con effetto dal 1° luglio 1970, delle nuove piante organiche e delle denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, alla determinazione delle nuove piante organiche e alla denominazione delle nuove qualifiche del personale della carriera direttiva amministrativa e dei ruoli e qualifiche speciali del Ministero degli affari esteri;

Accertato che alla data del 12 dicembre 1972 il numero degli ispettori generali presenti nel ruolo della carriera direttiva amministrativa era di 13 unità ed i presenti nella qualifica di ispettore superiore erano 40; che nel ruolo organico degli esperti nella ricerca storico-diplomatica erano presenti 3 funzionari con qualifica di esperto capo; che nel ruolo organico del personale di biblioteca era presente un solo funzionario con qualifica di direttore; che nel ruolo organico degli esperti in crittografia era presente un solo funzionario con la qualifica di esperto; che nel ruolo organico direttivo degli esperti in lingue estere non vi era alcun funzionario rivestente qualifica equiparata a ispettore generale e direttore di divisione;

Considerato che, alla predetta data del 12 dicembre 1972, per il collocamento a riposo operato ai sensi dello art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, devono essere portati in diminuzione 4 posti nel ruolo organico della carriera direttiva amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 775;

Decreta:

Le dotazioni organiche e le denominazioni delle qualifiche non dirigenziali e ad esaurimento per la carriera direttiva amministrativa e per i ruoli e qualifiche speciali del Ministero degli affari esteri, sono stabilite con effetto dal 12 dicembre 1972 dalle tabelle *A, B, C, D, E* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1973

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1974
Registro n. 384, *foglio n.* 80

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA
DELLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA

Parametri	Qualifica	Posti
530 487 455 426 387	Ispettore superiore aggiunto	30
307	Ispettore	91
257 190	Vice ispettore	
		121

QUALIFICHE AD ESAURIMENTO

Parametri	Qualifica	Posti
530	Ispettore generale	15
426 387	Ispettore superiore	14
		29

TABELLA *B*

DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DIRETTIVO DEGLI ESPERTI NELLA RICERCA STORICO DIPLOMATICA

Parametri	Qualifica	Posti
530, 487, 455, 426, 387, 307	Esperto aggiunto	5
	QUALIFICHE AD ESAURIMENTO	
—	Esperto capo	—
—	Esperto	—

TABELLA *C*

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DI BIBLIOTECA

Parametri	Qualifica	Posti
530, 487, 455, 426, 387, 307	Bibliotecario aggiunto	2
	QUALIFICHE AD ESAURIMENTO	
—	Direttore	—

TABELLA *D*

DOTAZIONE ORGANICA DEGLI ESPERTI IN CRITTOGRAFIA

Parametri	Qualifica	Posti
530, 487, 455, 426, 387, 307	Esperto aggiunto	2
	QUALIFICHE AD ESAURIMENTO	
—	Esperto capo	—
—	Esperto di 1ª classe	—

TABELLA *E*

DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DIRETTIVO DEGLI ESPERTI IN LINGUE ESTERE (*a*)

Parametri	Qualifica	Posti
530, 487, 455, 426, 387	Esperto 1ª classe aggiunto	3
307, 257, 218	Esperto	9
		12
	QUALIFICHE AD ESAURIMENTO	
—	Esperto capo	—
—	Esperto di 1ª classe	—

(*a*) Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 775, il ruolo è soppresso con effetto dall'11 gennaio 1973.

(1569)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1974.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per diciassette strade in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Venezia in data 22 settembre 1973 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sottoelencate strade provinciali:

strada provinciale n. 7 - Rebesola;
strada provinciale n. 12 - Casello 9-Piove di Sacco;
strada provinciale n. 27 - Mirano-Mira;
strada provinciale n. 30 - Oriago-Scaltenigo-Caltana-Villanova di Camposampiero;
strada provinciale n. 33 - Mirano-Veternigo-S. Giorgio delle Pertiche;
strada provinciale n. 36 - Spinea-Martellago;
strada provinciale n. 38 - Zelarino-Robegano-Noale-Massanzago;
strada provinciale n. 41 - Quarto d'Altino-Casale sul Sile;
strada provinciale n. 46 - Jesolo-Cortellazzo;
strada provinciale n. 48 - Noventa di Piave-Meolo-Roncade;
strada provinciale n. 53 - S. Donà di Piave-Ponte Ramo-Ponte Crepaldo-Torre di Fine;
strada provinciale n. 54 - S. Donà di Piave-Cittanova-Ponte Capitello-Caorle;
strada provinciale n. 62 - Ponte Tezze (S. Stino di Livenza)-Torre di Mosto-Salute-Caorle;
strada provinciale n. 68 - Portogruaro-Cavanella Lunga;
strada provinciale n. 70 - Portogruaro-Lugugnana-Brussa;
strada provinciale n. 73 - Portogruaro-Alvisopoli-S. Michele al Tagliamento; con diramazione strada statale n. 14 (progr. km. 67+250);
strada provinciale n. 76 - Giai-Gruaro-Cordovado;

Vista la relazione dell'ufficio del magistrato alle acque di Venezia in data 9 agosto 1973;

Vista la delibera dell'amministrazione provinciale di Venezia n. 4404 del 14 marzo 1973 regolarmente vistata dal comitato di controllo;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, od altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Venezia fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate

valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1968);

b) sulla strada a precedenza (dopo l'installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(1503)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Nauticsud - Salone della nautica per il Mezzogiorno e l'oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Nauticsud - Salone della nautica per il Mezzogiorno e l'oltremare » che avrà luogo a Napoli dal 31 marzo al 7 aprile 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(1497)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1974.

Integrazione ordinaria e supplementare ed importi differenziali per i semi oleosi prodotti nella campagna 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1971, emanato di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale, in attuazione delle norme delle Comunità europee stabilite in materia, reca disposizioni per la corresponsione delle integrazioni di prezzo ordinaria e supplementare ai semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1971-72 e successive;

Visto il regolamento (CEE) n. 2114/71 del Consiglio del 28 settembre 1971, modificato con il regolamento (CEE) n. 2730/71 del 20 dicembre 1971, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi, nonchè il relativo regolamento (CEE) di esecuzione n. 1204/72 della commissione del 7 giugno 1972, modificato con i regolamenti (CEE) n. 1559/72 del 26 luglio 1972, n. 688/73 dell'8 marzo 1973 e n. 1678/73 del 7 giugno 1973, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio del 20 luglio 1972, modificato con i regolamenti (CEE) n. 527/73 del 19 febbraio, n. 1356/73 del 15 maggio e n. 3477/73 del 17 dicembre 1973, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone, nonché il relativo regolamento (CEE) di esecuzione della commissione n. 2300/73 del 23 agosto 1973, modificato dai regolamenti (CEE) n. 2588/73 del 24 settembre e n. 3491/73 del 20 dicembre 1973, relativo agli importi differenziali per gli stessi semi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1770/73 della commissione del 29 giugno 1973, relativo, fra l'altro, alle modalità di applicazione dell'art. 5-*bis* del citato regolamento n. 1569/72;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana, nonchè il regolamento (CEE) n. 3494/73 della commissione del 21 dicembre 1973, che stabilisce le misure supplementari da adottare nel settore agricolo in seguito alla fissazione, con effetto dal 1° gennaio 1974, di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana;

Atteso che, per l'attuazione delle norme contenute nei citati regolamenti comunitari, occorre emanare le disposizioni necessarie per la corresponsione dell'integrazione ordinaria e supplementare per i semi di colza ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1973-74, nonchè per la determinazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone prodotti nella stessa campagna 1973-74;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, provvede alla corresponsione agli aventi diritto dell'integrazione ordinaria e supplementare per i semi oleosi contemplati nel decreto ministeriale 2 dicembre 1971, prodotti nella Comunità nel corso della campagna 1973-74, nonché all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72 per gli importi differenziali riguardanti i semi di colza e ravizzone prodotti nella Comunità nel corso della stessa campagna 1973-74.

La corresponsione dell'integrazione ordinaria e supplementare, nonchè l'applicazione del citato regolamento comunitario relativo agli importi differenziali debbono essere effettuati con l'osservanza delle norme contemplate dal suddetto decreto ministeriale 2 dicembre 1971 e dai regolamenti (CEE) n. 1770/73 e n. 2300/73 e da quelli successivi riguardanti la materia, nonchè dalle disposizioni e modalità contenute nel presente decreto.

Art. 2.

L'A.I.M.A., secondo le richieste formulate dalle ditte interessate, provvede direttamente al pagamento dell'integrazione ordinaria e supplementare, nonchè condizionatamente all'acquisizione della copia dell'esemplare di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 2315/69 del 19 novembre 1969, completo delle indicazioni previste dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 2300/73 del 23 agosto 1973, alla corresponsione o riscossione degli importi differenziali.

Art. 3.

Ai fini della determinazione dell'ammontare in lire dell'integrazione ordinaria e supplementare, nonchè degli importi differenziali saranno utilizzati i rapporti di cambio U.C./Lire in vigore alla data della messa sotto controllo dei semi stessi, secondo le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 2958/73 ed i coefficienti previsti dai regolamenti (CEE) n. 3491/73 e n. 3494/73.

Art. 4.

L'ammontare dell'integrazione ordinaria, nonchè gli elementi per il calcolo degli importi differenziali determinati dai competenti organi comunitari vengono riportati periodicamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella rubrica «Disposizione e comunicati».

Art. 5.

Chiunque nella produzione della documentazione necessaria per ottenere il pagamento dell'integrazione ordinaria e supplementare, nonchè per la determinazione dell'ammontare degli importi differenziali di cui al presente decreto, fornisce dati e notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici di cui al presente decreto, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1974

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(1494)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli accordi tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i suoi Stati membri da un lato, e rispettivamente, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese ed il Regno di Svezia dall'altro, e dagli accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e rispettivamente, la Repubblica di Islanda e la Confederazione svizzera, dall'altro, nonchè dell'accordo addizionale sulla validità di quest'ultimo per il Principato di Liechtenstein firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972.

Il 29 novembre 1973 in base ad autorizzazione disposta con legge 15 marzo 1973, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 4 maggio 1973 (supplemento ordinario), ha avuto luogo a Bruxelles lo scambio delle notifiche relative all'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dei seguenti accordi firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972:

accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro, con allegato, protocolli 1 e 2 e atto finale - Bruxelles 22 luglio 1972;

accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Islanda, con allegato e atto finale - Bruxelles 22 luglio 1972;

accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica portoghese dall'altro, con allegato, protocolli 1 e 2 e atto finale - Bruxelles 22 luglio 1972;

accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato e il Regno di Svezia dall'altro con allegato, protocollo e atto finale - Bruxelles 22 luglio 1972;

accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, con allegato e atto finale, nonchè dell'accordo addizionale sulla validità di questo ultimo, in conformità del suo atto finale, per il Principato del Liechtenstein.

Detti accordi sono entrati in vigore il 1° gennaio 1974.

(1504)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo di anzianità del personale di custodia Situazione al 1° gennaio 1971

A norma dell'art. 16 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si avverte che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1971.

Nel termine di sessanta giorni dalla presente pubblicazione gli agenti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(1626)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Racines ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1974, il comune di Racines (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.074.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1586)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione di olio di oliva verso i Paesi terzi e la Grecia applicabili dal 1° agosto 1973 al 31 agosto 1973, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2093/73, n. 2143/73, n. 2167/73, n. 2202/73, n. 2264/73 e n. 2317/73

(in lire italiane per 100 kg netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi				
			dall'1-8-1973 all'8-8-1973	dal 9-8-1973 al 12-8-1973	dal 13-8-1973 al 20-8-1973	dal 21-8-1973 al 26-8-1973	dal 27-8-1973 al 31-8-1973
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:					
		A. *Olio di oliva:*					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	ex 15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	5.206,88 (*a*)	6.097,50 (*a*)	6.716,25 (*a*)	8.078,75 (*a*)	17.910,00 (*a*)
	ex 15.07-030 15.07-040	b. altro	6.988,75 (*a*)	8.185,00 (*a*)	9.015,63 (*a*)	10.844,38 (*a*)	24.041,25 (*a*)
	ex 15.07-061 15.07-065 ex 15.07-070 15.07-080	II. altro	4.690,63 (*a*)	5.493,13 (*a*)	6.050,63 (*a*)	7.278,13 (*a*)	16.135,00 (*a*)

(*a*) E' applicabile soltanto all'olio di oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 kg.

(1327)

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1973 al 31 dicembre 1973, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2949/73, n. 3099/73, n. 3231/73 e n. 3382/73.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-11-1973 al 15-11-1973	dal 16-11-1973 al 30-11-1973	dall'1-12-1973 al 15-12-1973	dal 16-12-1973 al 31-12-1973
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:				
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:				
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:				
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	8.788,00	8.560,50	8.534,50	8.378,50
	04.01-115	b. altri	7.488,00	7.260,50	7.234,50	7.078,50
		II. altri:				
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
		1. inferiore o uguale a 4%:				
	04.01-210	aa. latte scremato	7.488,00	7.260,50	7.234,50	7.078,50

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-11-1973 al 15-11-1973	dal 16-11-1973 al 30-11-1973	dall'1-12-1973 al 15-12-1973	dal 16-12-1973 al 31-12-1973
04.01 (*segue*)	04.01-251	bb. altri	7.488,00	7.260,50	7.234,50	7.078,50
	04.01-255	2. superiore a 4%	9.561,50	9.321,00	9.282,00	9.113,00
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
		1. inferiore o uguale a 4%:				
	04.01-310	aa. latte scremato	6.838,00	6.610,50	6.584,50	6.428,50
	04.01-351	bb. altri	6.838,00	6.610,50	6.584,50	6.428,50
	04.01-355	2. superiore a 4%	8.911,50	8.671,00	8.632,00	8.463,00
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):				
	04.01-801	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	22.672,00	22.503,00	22.366,50	22.217,00
	04.01-803	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%	47.957,00	47.599,50	47.307,00	46.995,00
	04.01-805	III. superiore a 45%	74.119,50	73.560,50	73.112,00	72.624,50
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):				
		A. senza aggiunta di zuccheri:				
	04.02-110	I. siero di latte	2.203,50	2.203,50	2.203,50	2.203,50
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:				
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5%	19.968,00	17.686,50	17.686,50	16.178,50
	04.02-230	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	49.010,00	48.581,00	48.581,00	45.467,50
	04.02-271	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	50.310,00	49.881,00	49.881,00	46.767,50
	04.02-275	4. superiore a 29%	58.194,50	58.357,00	58.604,00	55.633,50
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5%	16.068,00	13.786,50	13.786,50	12.278,50
	04.02-330	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	45.110,00	44.681,00	44.681,00	41.567,50
	04.02-371	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	46.410,00	45.981,00	45.981,00	42.867,50
	04.02-375	4. superiore a 29%	54.294,50	54.457,00	54.704,00	51.733,50
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:				
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:				
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%	10.387,00	10.387,00	10.387,00	10.387,00
	04.02-430	2. altri	14.020,50	14.020,50	14.020,50	14.020,50
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45%	47.957,00	47.599,50	47.307,00	46.995,00
	04.02-475	2. superiore a 45%	74.119,50	73.560,50	73.112,00	72.624,50

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-11-1973 al 15-11-1973	dal 16-11-1973 al 30-11-1973	dall'1-12-1973 al 15-12-1973	dal 16-12-1973 al 31-12-1973
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:				
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:				
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):				
	04.02-501	1. superiore a 10% ed inferiore o uguale a 11%	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5% ed inferiore o uguale a 15,5%	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00
	04.02-505	3. superiore a 17% ed inferiore o uguale a 18%	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	04.02-507	4. superiore a 23% ed inferiore o uguale a 24%	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
		b. altri (*e*):				
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5% . .	160,68 per kg (*f*)	137,87 per kg (*f*)	137,87 per kg (*f*)	122,79 per kg (*f*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	451,10 per kg (*f*)	446,81 per kg (*f*)	446,81 per kg (*f*)	415,68 per kg (*f*)
	04.02-655	cc. superiore a 27%	542,95 per kg (*f*)	544,57 per kg (*f*)	547,04 per kg (*f*)	517,34 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5% . . .	160,68 per kg (*g*)	137,87 per kg (*g*)	137,87 per kg (*g*)	122,79 per kg (*g*)
	04.02-751	bb superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	451,10 per kg (*g*)	446,81 per kg (*g*)	446,81 per kg (*g*)	415,68 per kg (*g*)
	04.02-755	cc. superiore a 27% . . .	542,95 per kg (*g*)	544,57 per kg (*g*)	547,04 per kg (*g*)	517,34 per kg (*g*)
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:				
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%	19.597,50	19.597,50	19.597,50	19.597,50
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):				
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45% . . .	479,57 per kg (*g*)	476,00 per kg (*g*)	473,07 per kg (*g*)	469,95 per kg (*g*)
	04.02-905	2. superiore a 45%	741,20 per kg (*g*)	735,61 per kg (*g*)	731,12 per kg (*g*)	726,25 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):				
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%	87.197,50	86.541,00	86.014,50	85.442,50
	04.03-900	B. altro	106.379,00	105.579,50	104.936,00	104.240,50
04.04		Formaggi e latticini (*a*):				
		A. Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:				
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45%, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):				
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:				
	04.04-111	1. uguale o superiore a 151,68 U.C. ed inferiore a 171,68 U.C.	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 171,68 U.C. . . .	69.576,00 (*m*)	69.576,00 (*m*)	69.576,00 (*m*)	69.576,00 (*m*)

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-11-1973 al 15-11-1973	dal 16-11-1973 al 30-11-1973	dall'1-12-1973 al 15-12-1973	dal 16-12-1973 al 31-12-1973
04.04 (*segue*)		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:				
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:				
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 171,68 U.C. e inferiore a 199,68 U.C. per 100 kg di peso netto	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 199,68 U.C. per 100 kg di peso netto	69.576,00 (*m*)	69.576,00 (*m*)	69.576,00 (*m*)	69.576,00 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 219,68 U.C. per 100 kg di peso netto	69.576,00 (*m*)	69.576,00 (*m*)	69.576,00 (*m*)	69.576,00 (*m*)
	04.04-190	II. altri	69.576,00	69.576,00	69.576,00	69.576,00
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	69.628,00 (*p*)	63.992,50 (*p*)	61.685,00 (*p*)	60.281,00 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:				
	04.04-301	I. gorgonzola	37.830,00	37.830,00	37.830,00	34.437,00
	04.04-305	II. altri	37.830,00	37.830,00	37.830,00	34.437,00
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:				
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):				
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48% per il totale delle porzioni o delle fette	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48% per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56% per il sesto restante	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
	04.04-403	c. superiore a 48% ed inferiore o uguale a 56% per il totale delle porzioni o delle fette	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
		a. inferiore o uguale a 36% e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:				
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48%	57.596,50	57.564,00	57.538,00	57.505,50
	04.04-405	2. superiore a 48%	62.484,50	62.322,00	62.198,50	62.062,00
	04.04-407	b. superiore a 36%	114.484,50	114.322,00	114.198,50	114.062,00
		E. altri:				
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:				
		a. inferiore o uguale a 47%:				
	04.04-511	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	69.628,00	63.992,50	61.685,00	60.281,00
	04.04-513	2. Pecorino	69.628,00	63.992,50	61.685,00	60.281,00
	04.04-515	3. altri	69.628,00	63.992,50	61.685,00	60.281,00

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-11-1973 al 15-11-1973	dal 16-11-1973 al 30-11-1973	dall'1-12-1973 al 15-12-1973	dal 16-12-1973 al 31-12-1973
04.04 (*segue*)		b. superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72%:				
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	58.727,50	58.727,50	58.727,50	55.529,50
		2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, della sostanza secca (*s*):				
	04.04-731	aa. inferiore o uguale a 48%	58.422,00 (*t*)	58.422,00 (*t*)	58.422,00 (*t*)	58.422,00 (*t*)
	04.04-735	bb. superiore a 48%	58.422,00 (*u*)	58.422,00 (*u*)	58.422,00 (*u*)	58.422,00 (*u*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*s*)	58.422,00 (*v*)	58.422,00 (*v*)	58.422,00 (*v*)	58.422,00 (*v*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	58.422,00 (*v*)	58.422,00 (*v*)	58.422,00 (*v*)	58.422,00 (*v*)
		5. altri:				
	04.04-770	aa. formaggi e ricotta, freschi	58.422,00	58.422,00	58.422,00	58.422,00
	04.04-780	bb. non nominati	58.422,00	58.422,00	58.422,00	58.422,00
		c. superiore a 72%:				
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	43.816,50	43.816,50	43.816,50	43.816,50
	04.04-860	2. altri	110.422,00	110.422,00	110.422,00	110.422,00
		II. non nominati:				
		a. grattugiati o in polvere:				
	04.04-911	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	69.628,00	63.992,50	61.685,00	60.281,00
	04.04-913	2. Pecorino	69.628,00	63.992,50	61.685,00	60.281,00
	04.04-915	3. altri	69.628,00	63.992,50	61.685,00	60.281,00
		b. altri:				
	04.04-950	1. formaggi e ricotta, freschi	110.422,00	110.422,00	110.422,00	110.422,00
	04.04-970	2. non nominati	110.422,00	110.422,00	110.422,00	110.422,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):				
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:				
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro	9.048,00	9.048,00	9.048,00	9.048,00
	17.02-190	II. altri	9.048,00	9.048,00	9.048,00	9.048,00
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):				
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:				
	17.05-201	I. lattosio	9.048,00	9.048,00	9.048,00	9.048,00
	17.05-205	II. sciroppo di lattosio	9.048,00	9.048,00	9.048,00	9.048,00
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:				
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	13.351,00	11.641,50	11.641,50	10.510,50

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-11-1973 al 15-11-1973	dal 16-11-1973 al 30-11-1973	dall'1-12-1973 al 15-12-1973	dal 16-12-1973 al 31-12-1973
23.07 (*segue*)	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	17.049,50	14.813,50	14.813,50	13.331,50
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:				
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	15.886,00	13.832,00	13.786,50	12.428,00
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:				
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	12.928, 0	11.336,00	11.206,00	10.146,50
	23.07-500	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	17.049,50	14.813,50	14.813,50	13.331,50

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nello ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

A) L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;

B) L. 3.900,00 (tremilanovecento);

C) L. 2.535,00 per il periodo dal 1° al 30 novembre 1973 e L. 1.768,00 per il periodo dal 1° al 31 dicembre 1973.

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

A) L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;

B) L. 2.535,00 per il periodo dal 1° al 30 novembre 1973 e L. 1.768,00 per il periodo dal 1° al 31 dicembre 1973.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse . . . . da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 (pari a L. 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a L. 4.875,00) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

la denominazione del formaggio;
il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il paese di origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6% del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):

— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:

— di un contenuto netto non superiore a 56 g;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;

3) in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 53,05 U.C. (pari a L. 34.482,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 73,05 U.C. (pari a L. 47.482,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 53,05 U.C. (pari a L. 34.482,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 91-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Martinelli Bruno, con sede in Verona, via Bolzano n. 3, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 91-VR », ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(1505)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 363, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 21 gennaio 1970 dalla prof.ssa Buro Maria Teresa, avverso il provvedimento ministeriale 17 luglio 1969, n. 7087/1C che dichiarava inammissibile l'esposto della Buro, circa il riconoscimento della continuità del servizio prestato durante le vacanze pasquali, relative alla retribuzione.

(1514)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 369, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'11 giugno 1969 dal prof. Formentini Settimio, per l'annullamento della decisione n. 364 del 3 febbraio 1969, emessa dal provveditore agli studi di Pordenone, che respingeva il gravame proposto dallo stesso insegnante per la mancata attribuzione dell'aggiunta di famiglia, per una minore affidata alla sua custodia, ai sensi dell'art. 404 del codice civile.

(1516)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 367, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 27 ottobre 1969 dalla prof.ssa Petrazzini Piga Eralda, per l'annullamento della decisione, emessa dalla commissione ricorsi l'8 ottobre 1969, che escludeva l'interessata dalle graduatorie provinciali degli aspiranti ad incarichi a tempo indeterminato nelle scuole medie.

(1518)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % a premi s.s. Elettrificazione ferrovie dello Stato; 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Interventi statali; 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7 % s.s. Ferrovie dello Stato; 7 % s.s. Interventi statali.

Si notifica che il giorno 15 marzo 1974 con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1974:

1) 5 % A PREMI S.S. ELETTRIFICAZIONE FERROVIE DELLO STATO:

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 2.640 titoli di L. 12.500
» 7.240 titoli di » 50.000
» 2.260 titoli di » 250.000
» 4.120 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.020.000.000.

2) 6 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 728 titoli di L. 50.000
» 532 titoli di » 500.000
» 472 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 774.400 000.

3) 6 % S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1965:

Estrazione a sorte di:
n. 1.210 titoli di L. 50.000
» 726 titoli di » 250.000
» 946 titoli di » 500.000
» 1.672 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.387.000.000;

Emissione seconda 1965 - *Seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.650 titoli di L. 50.000
» 990 titoli di » 250.000
» 1.290 titoli di » 500.000
» 2.280 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.255.000.000;

Emissione seconda 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 225 titoli di L. 50.000
» 165 titoli di » 250.000
» 705 titoli di » 500.000
» 1.455 titoli di » 1.000.000
» 120 titoli di » 5.000.000
» 60 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.060.000.000;

Emissione seconda 1966 - *Seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 750 titoli di L. 50.000
» 480 titoli di » 250.000
» 915 titoli di » 500.000
» 2.445 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.060.000.000;

Emissione seconda 1969:

Estrazione a sorte di:
n. 340 titoli di L. 50.000
» 275 titoli di » 250.000
» 515 titoli di » 500.000
» 1.375 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.718.250.000.

4) 6 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/66-7/86 1ª *em*:

Estrazione a sorte di:
n. 85 titoli di L. 50.000
» 327 titoli di » 250.000
» 612 titoli di » 500.000
» 1.773 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.165.000.000;

Emissione ventennale 7/69-7/89 5ª *em*:

Estrazione a sorte di:
n. 446 titoli di L. 50.000
» 762 titoli di » 100.000
» 412 titoli di » 250.000
» 823 titoli di » 500.000
» 3.433 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.046.000.000.

5) 7 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 596 titoli di L. 50.000
» 583 titoli di » 500.000
» 1.204 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.525.300.000.

6) 7 % S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1972:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.000.000.000.

7) 7 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/70-7/90 1ª *em*:

Estrazione a sorte di:

n. 480 titoli di L. 50.000
» 1.115 titoli di » 100.000
» 504 titoli di » 250.000
» 1.103 titoli di » 500.000
» 5.187 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.000.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 3ª *em*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie di L. 772.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.545.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 3ª *em* 2ª *tr*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 318.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 954.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 3ª *em* 3ª *tr*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 771.550.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.314.650.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 3ª *em* 4ª *tr*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.000.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 3ª *em* 5ª *tr*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie di L. 144.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 289.800.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 3ª *em* 6ª *tr*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.550.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.202.000.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 5ª *em*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.464.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.394.700.000.

Emissione ventennale 7/72-7/92 5ª *em* 2ª *tr*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 2.641.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 13.208.500.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 5ª *em* 3ª *tr*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 75.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 525.700.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 7ª *em*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 2.251.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.007.600.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 7ª *em* 2ª *tr*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.314.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.884.000.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 7ª *em* 3ª *tr*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 4.709.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 28.259.400.000.

Totale generale L. 114.596.300.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 20 febbraio 1974

(1589)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Salerno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Salerno;

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Salerno, nell'ordine appresso indicato:

1. Pulli dott. Italo . . . . . . punti 83 — su 132
2. Iozzia dott. Guglielmo . . . . » 82,68 »
3. Montefusco dott. Gerardo . . . » 82 — »
4. Dell'Isola dott. Erasmo . . . . » 81,07 »
5. Varone dott. Domenico . . . . » 80,26 »
6. Chiarapini dott. Fausto . . . . » 79,18 »
7. Maiorano dott. Luciano . . . . » 76,04 »
8. Tollis dott. Aldo . . . . . » 75,86 »
9. Nistretta dott. Francesco . . . » 75 — »
10. Baum dott. Giovanni . . . . » 72 — »
11. Pasquale dott. Giusto . . . . » 71,50 »
12. Piizzi dott. Giusto . . . . . » 70,77 »
13. Pettinicchio dott. Matteo . . . » 70,50 »
14. Mignone dott. Pasquale . . . . » 69,18 »
15. Bosco dott. Giuseppe . . . . » 69,06 »
16. Salzano dott. Antonio . . . . » 68,75 »
17. Di Campo dott. Michele . . . . » 67,86 »
18. Grenzi dott. Massimiliano . . . » 66,88 »
19. Orlando Zon dott. Italo . . . . » 66,25 »
20. Mele dott. Marcello . . . . . » 65,50 »
21. Dedoni dott. Livio . . . . . » 65 — »
22. Gerardi dott. Antonio . . . . » 64 — »
23. Gianoglio dott. Gonario . . . . » 49,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1535)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a ottanta posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali.

Nel Bollettino Ufficiale, parte II, n. 7-8 del 15-22 settembre 1973 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 13 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1972, registro n. 87, foglio n. 354, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a ottanta posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali, indetto con decreto ministeriale del 23 maggio 1970.

(1533)

Diario delle prove scritte, pratiche e grafiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1970

Con decreto in data 22 febbraio 1974 del Ministro per la pubblica istruzione è stato stabilito il diario delle prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi per merito distinto per il personale insegnante dei ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, indetti con decreto ministeriale 30 settembre 1970, come dalla tabella che segue.

Le suddette prove avranno luogo in Roma con inizio alle ore 8,30.

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Prova di esame	Data della prova	Sede della prova
	ISTITUTI TECNICI AGRARI		
Insegnanti:			
Economia ed estimo rurale	scritta	25-3-1974	I.T.A. « Garibaldi », via Ardeatina, 524 - Roma
	ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI E PER GEOMETRI		
Insegnanti:			
Chimica	scritta o pratica	25-3-1974	I.T.C.G. « Medici del Vascello », via Fonteiana, 111 - Roma
Chimica e merceologia	scritta o pratica	27-3-1974	Id.
Geografia generale ed economica . .	scritta	29-3-1974	Id.
Ragioneria e tecnica commerciale . . .	scritta	2-4-1974	Id.
Materie giuridiche ed economiche .	scritta	4-4-1974	Id.
Agronomia ed estimo	scritta	5-4-1974	Id.
Topografia	scritta o grafica	9-4-1974	Id.
	ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI		
Insegnanti:			
Elettrotecnica e laboratorio	scritta	19-4-1974	I.T.I. « Armellini », largo Placidi Riccardi, 13 - Roma
Meccanica, macchine e disegno relativo . .	scritta	23-4-1974	Id.
Tecnologia meccanica e laboratorio . . .	scritta	27-4-1974	Id.

(1639)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740550)